

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP)

Modifica del 2 ottobre 2026

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 2025¹,
decreta:

I

La legge del 19 dicembre 1997² sul traffico pesante è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
concernente la tassa sul traffico pesante
(LTTP)

Art. 1 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ La tassa sul traffico pesante (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura e i costi a carico della collettività a esso imputabili, nella misura in cui esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 4 cpv. 2, terzo e quarto periodo

² ... Il Consiglio federale può adeguare l'importo della tassa forfettaria al rincaro. Può graduarlo in funzione di diverse categorie.

Art. 6 Principio

¹ L'importo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è calcolato in base ai seguenti criteri:

- a. peso totale massimo autorizzato del veicolo;
- b. chilometri percorsi nel territorio doganale; e

¹ FF 2025 2133

² RS 641.81

c. emissioni prodotte o consumo.

² Nel caso di combinazioni di veicoli, come base di calcolo può essere utilizzato il peso totale massimo autorizzato del veicolo trattore.

³ L'importo della tassa forfettaria sul traffico pesante è calcolato in base al tipo e al peso totale del veicolo.

Art. 7 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 8 Categorie di tassa per la TTPCP

¹ Il Consiglio federale gradua la TTPCP in funzione di diverse categorie di tassa.

² A tal fine tiene conto dei trattati internazionali e delle esigenze delle imprese in materia di certezza della pianificazione. Comunica le modifiche della classificazione dei veicoli nelle categorie di tassa con un preavviso di sette anni. Tiene conto degli sviluppi tecnici ed economici.

Art. 8a Tariffe della TTPCP

¹ Il Consiglio federale fissa, per ogni categoria di tassa, una tariffa in centesimi per tonnellata di peso totale massimo autorizzato e chilometro percorso.

² A tal fine tiene conto dei trattati internazionali e del rincaro, nonché in particolare dei seguenti fattori:

- a. il calcolo dei costi d'infrastruttura non coperti e dei costi a carico della collettività;
- b. l'incidenza del traffico pesante sull'economia;
- c. gli effetti in materia di pianificazione del territorio e le ripercussioni del traffico pesante sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
- d. la promozione della competitività della ferrovia;
- e. le ripercussioni della tassa sull'eventuale traffico di aggiramento sulle strade dei Paesi limitrofi.

Art. 8b Tariffe ridotte della TTPCP

¹ Per promuovere i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica, il Consiglio federale prevede una tariffa ridotta della TTPCP dal 2029 al 2035.

² Per definire l'importo della riduzione è in particolare determinante la quota di nuovi veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica immessi in circolazione rispetto al totale di nuovi veicoli pesanti a motore immessi in circolazione. La riduzione ammonta almeno al seguente valore percentuale della tariffa fissata secondo l'articolo 8a:

- a. 2029: 100 per cento;

- b. 2030: 100 per cento;
- c. 2031: 70 per cento;
- d. 2032: 50 per cento;
- e. 2033: 30 per cento;
- f. 2034: 20 per cento;
- g. 2035: 10 per cento.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo della riduzione almeno 12 mesi prima della sua entrata in vigore.

⁴ Ai sensi della presente legge sono considerati veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica i veicoli pesanti a motore alimentati a batteria elettrica o con cella a combustibile a idrogeno.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere che, negli anni in cui vige una tariffa ridotta della TTPCP per i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica, sia applicata una tariffa ridotta anche ai veicoli pesanti a motore per i quali secondo il diritto UE è applicabile la norma EURO 7. Il Consiglio federale stabilisce qual è la versione determinante dei corrispondenti atti normativi UE. La riduzione ammonta al massimo al 15 per cento della media ponderata della tassa di cui all'articolo 40 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia.

⁶ Il Consiglio federale valuta a scadenze regolari l'effetto della riduzione tariffaria per i veicoli pesanti a motore a propulsione elettrica.

Art. 8c Assegnazione dei veicoli a una categoria di tassa

¹ L'assegnazione dei veicoli a una categoria di tassa è effettuata:

- a. per i veicoli svizzeri, al momento dell'ammissione alla circolazione;
- b. per i veicoli esteri, al momento dell'entrata nel territorio doganale.

² La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dimostrare a quale categoria di tassa è assegnato il suo veicolo.

³ Se non fornisce tale prova, il suo veicolo è assegnato alla categoria di tassa che prevede la tariffa più elevata.

⁴ Se fornisce tale prova in un momento successivo a quello di cui al capoverso 1, si procede a una riassegnazione del veicolo. Se il veicolo è riassegnato a una categoria di tassa che prevede una tariffa più bassa, la persona assoggettata al pagamento della tassa ha diritto alla restituzione delle tasse pagate in eccesso, dedotto un emolumento per l'onere amministrativo. Il Consiglio federale può fissare l'importo minimo della restituzione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. l'articolo 8 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2030;
- b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.